

Informative e news per la clientela di studio

Settembre 2018

Indice delle news

Le news di settembre	pag.	2
Operativa la compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i ruoli affidati entro il 31/12/2017	pag.	4
Decreto Dignità – Le novità in tema di “spesometro”	pag.	5
Dal 22 settembre 2018 partono le istanze per fruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari “incrementali”	pag.	6
Contributi per il rinnovo del parco veicoli delle imprese di autotrasporto con istanza telematica	pag.	9
Determinato il contributo per l’iscrizione al registro dei “compro oro”	pag.	10
Scade il prossimo 1° ottobre il termine per chiedere il rimborso dell’Iva assolta in altri paesi europei	pag.	11
Decreto Dignità – Modifiche alla disciplina dell’iper ammortamento	pag.	13
Conversione Decreto Dignità – Le modifiche per prestazioni occasionali e libretto famiglia	pag.	14
Decreto Dignità: ridotto il campo di applicazione dell’agevolazione per R&S	pag.	16
Indebite compensazioni: parte dal 29 ottobre la sospensione dei modelli F24 considerati a rischio	pag.	16
Enti non commerciali di tipo associativo: importanti chiarimenti dall’Agenzia	pag.	18

Scadenario

Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2018	pag.	23
---	------	----

SABATINI TER

Semplificazione della documentazione da allegare alle domande di agevolazione

Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato il modulo per la richiesta dell'agevolazione Sabatini *ter*, consistente nell'erogazione di un finanziamento e di un contributo in conto interessi per l'acquisto in proprietà o in *leasing* di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali. È stata aggiornata anche la guida alla compilazione del nuovo modulo di domanda, da utilizzare obbligatoriamente per le istanze spedite via pec dal 6 agosto 2018 in poi. Al *link*

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande> è disponibile la modulistica aggiornata.

(Ministero dello Sviluppo economico, circolare n. 269210, 03/08/2018)

MAGAZZINI AUTOPORTANTI

Super-ammortamento e iper ammortamento solo sulle componenti impiantistiche

L'Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri per la corretta distinzione negli investimenti in magazzini autoportanti tra la componente immobiliare e quella mobiliare. I magazzini autoportanti rappresentano componenti di più ampie unità immobiliari, realizzate per le esigenze di attività produttive, censite al Catasto fabbricati nelle categorie del gruppo D (immobili a destinazione speciale). Tali immobili sono composti da 4 componenti: suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità e componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo. Le strutture costituenti le scaffalature rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture. Al contrario, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (ad esempio i traslo-elevatori, i satelliti, i carrelli Lgv a guida *laser*) sono componenti annoverabili tra gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di favore, sono agevolabili con il super/iper-ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia quelle escluse dalla determinazione della rendita catastale.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 62, 09/08/2018)

TAX FREE SHOPPING

Confermato dal 1° settembre 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica

L'Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito *web* un breve comunicato che conferma che dal 1° settembre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite *tax free* ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra UE. Chi vuole usufruire del rimborso/sgravio dell'imposta sul valore aggiunto assolta è pertanto invitato ad assicurarsi che il punto vendita emetta fattura elettronica. Tutte le informazioni sono disponibili al *link* <https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.o>.

(Agenzia delle dogane, comunicato, 31/08/2018)

CONTROLLI FISCALI

Sperimentazione dell'analisi del rischio di evasione con utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari

È partita la sperimentazione da parte dell'Agenzia delle entrate di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Con la nuova procedura sono stati individuati i soggetti per i quali, pur risultando movimenti in accredito sui conti correnti, la dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva per l'anno 2016 è stata omessa, oppure, se presentata, non riporta i dati contabili significativi.

La valutazione sull'opportunità di avviare tali attività, anche allo scopo di verificare l'efficacia del modello di analisi predisposto, è affidata alle direzioni provinciali competenti, cui vengono trasmesse le posizioni selezionate. In riferimento a ciascun soggetto segnalato, sono fornite informazioni su:

- numerosità dei conti correnti;
- totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari;
- ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 197357, 31/08/2018)

FONDO DI GARANZIA PMI

Operativo il portale per simulare il merito di credito delle piccole e medie imprese

È stato pubblicato al link <http://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/> il portale *rating* per le imprese, tramite il quale è possibile effettuare simulazioni per verificare l'ammissibilità di un'impresa sulla base del nuovo modello di valutazione del Fondo di garanzia basato sulla probabilità di inadempimento oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un'impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, Confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione al Fondo. Le informazioni richieste e/o i punteggi assegnati alle variabili cambiano in base a 3 discriminanti: forma giuridica, regime di contabilità e settore economico. La procedura seleziona automaticamente le informazioni da fornire in base agli *input* ricevuti.

(Ministero dello sviluppo economico, nota, 31/08/2018)

Informative e news per la clientela di studio

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. CON I RUOLI AFFIDATI ENTRO IL 31/12/2017

L'articolo 12-bis, D.L. 87/2018 ha prorogato anche per il 2018 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la P.A., sussistendo i seguenti requisiti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali;
- la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Quali sono i ruoli e i crediti commerciali oggetto della compensazione

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1. il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e risultare "scaduto" (ciò accade decorsi 60 giorni dalla data di notifica qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione);
2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto in data sia antecedente sia successiva al 31 dicembre 2017;
3. il credito commerciale certificato deve essere di ammontare pari o superiore all'importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e deve essere richiesta la certificazione del credito all'ente pubblico debitore per il tramite della piattaforma dei crediti Commerciali (<http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>).

L'impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito commerciale verso l'ente pubblico non ancora incassato: il rilascio della certificazione al creditore con l'indicazione della data prevista di pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Ssn delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

Chi presenta l'istanza per la certificazione

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una P.A.. È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma deve barrare l'opzione "*intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro:* ".

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'ente pubblico verifica presso l'agente della riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l'intero credito ma l'importo delle somme dovute all'agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l'ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017, la certificazione va presentata agli sportelli dell'agente della riscossione in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciati dalla piattaforma.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata. Il credito verso l'ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla piattaforma dei crediti commerciali al netto della compensazione effettuata.

Si ricorda, infine, che non è possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

DECRETO DIGNITÀ – LE NOVITÀ IN TEMA DI “SPESOMETRO”

Il cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87/2018) interviene anche nell'ambito della comunicazione annuale delle fatture, seppure con un impatto che dal punto di vista pratico risulta piuttosto limitato.

Di seguito riepiloghiamo le novità in tale ambito.

Termine di invio dello spesometro

Il Decreto Dignità interviene sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute, modificando il calendario di invio, di fatto confermando le scadenze attuali visto che nel caso di invio della comunicazione trimestrale, la scadenza del terzo trimestre 2018 viene accorpata alla scadenza prevista per il secondo semestre 2018.

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 2017, il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Pertanto, dal 2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o semestrale (in mancanza di indicazioni sul punto, si ritiene che la scelta venga effettuata tramite il comportamento concludente assunto dal contribuente).

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l'invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018 (in precedenza, il termine era fissato al 16 settembre).

L'articolo 11, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), come detto, interviene sulle scadenze, rinviando al 28 febbraio 2019 il termine di invio dello spesometro del terzo trimestre 2018 (la cui scadenza originaria sarebbe risultata essere la fine del prossimo mese di novembre).

Viene, inoltre, mantenuta la periodicità semestrale, con le seguenti scadenze:

- per la comunicazione relativa al primo semestre, l'invio viene effettuato entro il 30 settembre;
- per la comunicazione relativa al secondo semestre, l'invio viene effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

In conclusione, entro il prossimo **1° ottobre 2018** (visto che il 30 settembre cade di domenica) viene confermata la scadenza di invio della **comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre 2018** (per coloro che hanno optato per l'invio semestrale in luogo di quello trimestrale).

Esonero per gli agricoltori

Il Decreto Dignità è intervenuto anche in relazione alle ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati fattura. Tra le (poche) ipotesi già esistenti figurava uno specifico esonero a favore dei contribuenti esercenti attività agricola in regime speciale ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, purché operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973.

Il comma 2-ter dell'articolo 11, D.L. 87/2018 estende l'esonero dall'obbligo di presentazione dello spesometro a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, senza alcuna limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell'attività (quindi risultano esonerati anche gli agricoltori semplificati "non montani").

Con riferimento alla decorrenza di tale esonero, il successivo comma 2-quater esclude l'obbligo di comunicazione in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2018, esonerando di fatto tali soggetti anche per il primo semestre 2018, la cui scadenza sarebbe risultata al prossimo 1° ottobre.

DAL 22 SETTEMBRE 2018 PARTONO LE ISTANZE PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI "INCREMENTALI"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-bis, D.L. 50/2017.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con il **provvedimento del 31 luglio 2018** ha approvato il modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 per fruire dell'agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.

Gli investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o *chat-line*.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

I soggetti beneficiari ed il calcolo del contributo

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Sostenimento della spesa pubblicitaria	Modalità di calcolo della richiesta del credito di imposta
Pubblicità solo su stampa anche "on line" (no pubblicità su emittenti radio-televisive) dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	Il costo sostenuto dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 deve essere superiore a quello sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. Qualora nei mesi interessati del 2016 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2017. L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario
Pubblicità sia su stampa sia su emittenti radio-televisive dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Il costo sostenuto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 deve essere superiore a quello sostenuto nel 2017 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario (stampa o emittenti radio-televisive). Qualora nel 2017 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2018. L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l'ammontare delle risorse stanziare. L'utilizzo sarà

consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) per il tramite del modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

La presentazione dell'istanza telematica

L'agevolazione relativa alla concessione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio precedente prevede l'invio telematico di 2 tipologie di comunicazioni:

- comunicazione preventiva per l'accesso al credito di imposta;
- dichiarazione sostitutiva consuntiva relativa agli investimenti effettuati.

Il modello e le istruzioni della "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" sono disponibili al [link](#)

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>.

In particolare, relativamente alle spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, dovrà essere presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).

Per le spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, invece, dovrà essere presentata la comunicazione preventiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, la comunicazione preventiva dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2019 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2020. Entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicato un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.

CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CON ISTANZA TELEMATICA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 luglio 2018 sono state definite le disposizioni attuative per la concessione dei contributi al settore dell'autotrasporto, così come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018. Possono fruire dei benefici le imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in c/terzi iscritte nel Registro elettronico nazionale e le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate iscritte nell'Albo degli autotrasportatori.

Investimenti ammissibili	Misura del contributo
Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di automezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica	Il contributo è pari a 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, 10.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t fino a 7 t e 20.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t. Il contributo è pari a 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t fino a 16 t, 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 t. Il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili con un tetto di 1.000 euro per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici
Rottamazione di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione di automezzi nuovi conformi alla normativa EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t	Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l'acquisizione del nuovo veicolo: pari a 5.000 euro per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 t a 16 t e a 10.000 euro per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t
Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori <i>standard</i> di sicurezza e di efficienza energetica, nonché acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP	Il contributo è pari al 10% del costo per le acquisizioni delle medie imprese e al 20% del costo per le acquisizioni delle piccole imprese, con un tetto di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore <i>standard</i> ambientale installata su tali veicoli. Per le acquisizioni fatte da grandi imprese, il contributo è pari a 1.500 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore <i>standard</i> ambientale

Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico

Il contributo viene determinato per l'acquisto congiunto di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio in 8.500 euro, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli stradali equivalenti stradali

Gli importi dei contributi così come specificati nella tabella possono essere incrementati del 10% nel caso di rispetto della qualifica di pmi (piccola e media impresa) da parte dell'impresa beneficiaria. Sono agevolabili solamente gli investimenti avviati dal 17 luglio 2018 al 15 aprile 2019.

Per la prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento i soggetti richiedenti devono dimostrare l'integrale pagamento del prezzo del bene agevolabile in caso di acquisto in proprietà ovvero il pagamento dei canoni in caso di stipula di contratto di locazione finanziaria.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. I beni agevolabili non possono essere ceduti e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo.

Le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 registrandosi al link <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home>.

DETERMINATO IL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI "COMPRO ORO"

Con il D.Lgs. 92/2017 il Legislatore ha istituito un apposito Registro per i c.d. "compro oro", tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (c.d. OAM), che ha trovato l'avvio lo scorso 3 settembre.

Per effetto del disposto del citato decreto, al fine di esercitare l'attività di "compro oro", diviene obbligatoria l'iscrizione nel citato Registro con conseguente obbligo di versamento di un contributo a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione dello stesso.

L'iscrizione deve avvenire telematicamente presentando apposita istanza attraverso il servizio disponibile nell'area dedicata sul sito dell'OAM.

Il contributo, che può essere suddiviso in contributo di prima iscrizione e contributo annuale, è determinato tenendo conto:

- della natura giuridica dell'iscritto;
- della complessità organizzativa dell'operatore misurata in termini di sedi e preposti;
- dalla prevalenza dell'attività svolta.

In particolare lo scorso 26 luglio con circolare n. 30, l'OAM ha individuato misura e modalità di versamento del contributo dovuto come qui si riporta:

		Contributo fisso	Contributo variabile
Attività prevalente	Società di capitali	230,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Società di persone	230,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Persona fisica	120,00 euro	70 euro per ogni sede operativa

Attività secondaria			
	Società di capitali	210,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Società di persone	210,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Persona fisica	100,00 euro	70 euro per ogni sede operativa

Si ricorda che:

"Qualora l'attività di compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse, nel corso dell'anno di iscrizione, prevalente, l'operatore è tenuto a comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti..."

Successivamente all'iscrizione occorrerà determinare il contributo per le annualità seguenti tenendo conto anche del numero degli iscritti e delle dimensioni, il contributo per il 2019 verrà quindi determinato entro il mese di maggio del prossimo anno.

Il versamento, da effettuarsi *in primis* all'atto dell'iscrizione, deve avvenire utilizzando le modalità indicate dall'Organismo stesso sul c/c IT42M0200805181000105318357, indicando in causale il nominativo e CF del soggetto cui esso si riferisce. Il contributo non è rimborsabile.

È fatto obbligo ai compro oro già in attività di effettuare la propria iscrizione entro il prossimo 2 ottobre 2018.

SCADE IL PROSSIMO 1° OTTOBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell'Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Entro il termine del prossimo 1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre cade di domenica) sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2017.

Data entro la quale presentare istanza	1° ottobre 2018
--	-----------------

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).

Obbligo di invio telematico delle istanze	Entratel
	Fiscoonline



Il termine del 1° ottobre costituisce anche quello ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Ambito soggettivo

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l'imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

Ambito oggettivo

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l'acquisto e l'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero e in generale:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e *catering* svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Al fine della corretta compilazione ed invio della istanza si suggerisce di prendere contatto con lo Studio.

DECRETO DIGNITÀ – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IPER AMMORTAMENTO

Uno degli interventi principali, in ambito fiscale, recati dal Decreto Dignità interessa le agevolazioni finalizzate a incentivare gli investimenti in beni strumentali, in particolare quelli a elevato impatto tecnologico: si tratta del cosiddetto iper ammortamento.

Tale agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2017 e oggetto di proroga a opera della scorsa Legge di Bilancio (proroga attualmente prevista sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna del bene entro il 31 dicembre 2019 qualora l'ordine del bene stesso avvenga nel 2018 con pagamento di un acconto di almeno il 20%), oggi è interessata da alcuni nuovi vincoli, in particolare in relazione alla localizzazione dell'investimento effettuato.

Territorialità

Per poter fruire dell'agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico (il cui beneficio è rimasto invariato ed è pari al 150% del valore dell'investimento) è oggi prevista una limitazione territoriale: i beni agevolabili devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, aspetto che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione.

Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione (che, in via generale, dura per l'arco del periodo di ammortamento del bene stesso): viene infatti previsto il recupero del beneficio ottenuto tramite iper ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Quindi, occorre notare, il recupero avviene anche nel caso in cui sia la stessa impresa a spostare il bene al di fuori del territorio italiano.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Quindi occorre distinguere le modalità di dismissione:

- se il bene viene ceduto o trasferito all'estero l'agevolazione viene meno con effetto retroattivo;
- al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire il *bonus*, ma semplicemente l'impresa cessa di beneficiarne per le quote eventualmente residue.

Poiché il recupero dell'agevolazione avviene "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione", significa che una volta completato l'ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all'estero.

Con riferimento alla decorrenza della nuova previsione, la norma limita le conseguenze negative in caso di trasferimento all'estero del bene ai soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 14 luglio 2018.

Ipotesi di esclusione

Tale meccanismo di "restituzione" del beneficio non si applica:

- qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;
- in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017 (anche nell'ipotesi di delocalizzazione).

Tale ultima previsione, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto dell'iper ammortamento, dispone che non venga meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate a patto che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga interconnesso.

Tale disciplina, che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati.

CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ – LE MODIFICHE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E LIBRETTO FAMIGLIA

La L. 96/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato modifiche al contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia. Più precisamente, la legge di conversione ha ampliato l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale per aziende del turismo e ha fornito alcune precisazioni per gli imprenditori agricoli, oltre a fornire precisazioni per gli utilizzatori.

Aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo

Il contratto di prestazione occasionale, nei consueti limiti di importo (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per massimo 5.000 euro), può, dal 12 agosto 2018, essere utilizzato dalle aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che occupano fino a un massimo di 8 lavoratori (per le altre aziende il massimo è 5), per le attività lavorative rese da:

- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'Università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

È utile ricordare che i compensi erogati ai soggetti di cui sopra sono computabili, per determinare il limite massimo di utilizzo da parte dell'utilizzatore, in misura pari al 75% del loro importo. La L. 96/2018 ha, però, precisato che i prestatori di lavoro che si trovano nella condizione di cui sopra devono autocertificare il loro *status* all'atto della registrazione nella piattaforma telematica Inps. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori devono versare preventivamente le somme utilizzabili per compensare le prestazioni direttamente, oppure, e qui sta la novità, per il tramite di un intermediario abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista oppure avvocato). Come è noto, l'utilizzatore è

tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma telematica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di *Contact Center* messi a disposizione dell'Inps, una dichiarazione contenente, tra le altre, la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa.

La legge di conversione ha precisato che, nel caso in cui l'utilizzatore sia azienda alberghiera o struttura ricettiva del turismo, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto debba essere riferito a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

Imprenditori agricoli

La L. 96/2018, in vigore dal 12 agosto 2018, interviene anche sulle prestazioni occasionali rese a favore degli imprenditori agricoli. Viene stabilito che i prestatori di lavoro, oltre ad autocertificare la loro condizione di titolare di pensione, disoccupazione, iscrizione a un ciclo di studi o percettori di forme integrative del salario (al pari di quanto già visto per le aziende del turismo) devono autocertificare nella piattaforma informatica di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sempre per il settore agricolo si dispone che le 4 ore continuative di prestazione non sono da riferirsi, come per tutti gli altri settori, alla giornata lavorativa, ma a un arco temporale non superiore a 10 giorni. In ultimo, la legge disciplina la sanzione connessa al superamento del limite di durata di utilizzo della prestazione occasionale. Infatti, qualora l'imprenditore agricolo superi i limiti, ma ciò sia derivato dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica da parte dei prestatori, non sarà applicabile la sanzione della trasformazione a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro.

Nuova modalità di pagamento del compenso

A richiesta del prestatore, espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che il bonifico bancario, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informativa è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

DECRETO DIGNITÀ: RIDOTTO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE PER R&S

Il cosiddetto "Decreto Dignità" (D.L. 87/2018) è intervenuto modificando la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotta nel nostro Paese nel 2015, al fine di limitare la tipologia di spese ammesse al beneficio, escludendo di fatto taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi a operazioni infragruppo.

Sostanzialmente, per effetto delle recenti modifiche, restano esclusi dall'agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, delle competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in base al disposto dell'articolo 2359, cod. civ., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore (articolo 5, comma 5, Tuir).

La norma come modificata dal Decreto Dignità ha carattere retroattivo e quindi ne deriva che essa è applicabile già in relazione alle spese sostenute nel corso del 2018 e anche con riferimento al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

INDEBITE COMPENSAZIONI: PARTE DAL 29 OTTOBRE LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 CONSIDERATI A RISCHIO

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (L. 205/2017), allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, il Legislatore ha introdotto un nuovo comma 49-ter all'articolo 37, D.L. 223/2006 che permette all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a un periodo massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei modelli di pagamento F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio. Per l'effettiva applicazione di tale previsione si attendeva un provvedimento direttoriale che doveva definire i criteri e le modalità con le quali procedere alla richiamata sospensione dei modelli di pagamento.

È quindi con il **provvedimento direttoriale protocollo n. 195385/2018** dello scorso 28 agosto che l'Agenzia delle entrate comunica l'avvio di questa disciplina, nel rispetto dei 60 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente, a **decorrere dal prossimo 29 ottobre 2018** e precisa i criteri e le modalità di attuazione della citata procedura di sospensione.

Criteri per la selezione dei modello F24 che presentano profili di rischio

- a) tipologia dei debiti pagati
- b) tipologia dei crediti compensati
- c) coerenza dei dati indicati nel modello F24
- d) dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24
- e) analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24
- f) pagamento di debiti iscritti a ruolo (disciplina articolo 31, D.L. 78/2010)

Le indicazioni di maggior rilievo sono certamente quelle legate agli effetti che si producono in capo al contribuente qualora l'esito del controllo automatizzato sia positivo (nel senso che non vengono individuati profili di rischio) piuttosto che negativo (ovvero si riscontrano problemi nell'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali all'interno del modello F24).

In questi casi il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prevede che:

- se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorrono 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che venga eccepito alcunché dall'ufficio (silenzio-assenso), la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel *file* inviato;
- se all'esito del controllo automatizzato il credito non risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati. In questo caso la sospensione riguarda l'intero contenuto del modello F24 e quindi non si considerano versati anche i tributi per i quali si è comunque provveduto a un versamento (è il caso della presentazione di modelli F24 che prevedono una compensazione solo parziale).

Durante il periodo di sospensione, quindi, non viene effettuato alcun addebito sul conto corrente indicato nel *file* telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se poi all'esito delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Come detto, pertanto, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano quindi non eseguiti.

Sempre nel periodo di sospensione, e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, infine, il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

ENTI NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO: IMPORTANTI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA

Con la maxi circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 l'Agenzia delle entrate interviene per fornire numerosi e importanti chiarimenti, talvolta innovativi ma per molti versi riepilogativi di precisazioni già fornite in passato, sulle principali agevolazioni che a oggi caratterizzano il mondo associativo (e nel comparto sportivo dilettantistico, applicabili anche ai soggetti organizzati in forma societaria). Stiamo parlando dell'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 398/1991, applicabile ai proventi commerciali conseguiti dall'ente non commerciale, e della ipotesi di decommercializzazione prevista dal comma 3 dell'articolo 148, Tuir con riferimento ai proventi che l'ente associativo ricava dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati o tesserati. I chiarimenti contenuti nel citato documento di prassi, ed emersi nel corso dei lavori del tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle entrate e il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), spaziano poi ad altre questioni connesse all'applicazione delle predette agevolazioni, tra le quali ad esempio, il tema della quantificazione dell'Iva in sede di accertamento nei casi di riqualificazione dell'ente come commerciale piuttosto che del trattamento fiscale della cessione da parte delle realtà (enti e società) sportive dilettantistiche dei diritti di prestazione sportiva dell'atleta o della partecipazione ai campionati. Vediamo quindi di dare conto, in forma di rappresentazione tabellare, dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 18/E/2018, soprattutto con riferimento a quelli innovativi o di maggiore attualità.

Argomento	Chiarimento
Implementazione registro telematico Coni	Viene ribadito che a partire dal 2019 dovranno essere obbligatoriamente inserite nel registro telematico tenuto presso il Coni le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti (FSN, DSA, EPS)
Decommercializzazione delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali	Con un radicale cambio di orientamento rispetto al passato l'Agenzia delle entrate precisa che la decommercializzazione dei proventi conseguita da società e associazioni sportive dilettantistiche e associazioni pro loco in occasione dello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali opera solo agli effetti dell'IRES e non anche ai fini dell'Iva
Rilevanza dei proventi connessi agli scopi istituzionali ai fini del regime 398/91	Viene precisato che i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, irrilevanti Ires ma rilevanti Iva, non debbono essere considerati ai fini del superamento del limite di 400.000 euro di proventi previsto dal regime forfettario 398/91. Detti proventi, quindi, sotto il profilo Iva sconteranno l'applicazione delle regole del regime forfettario (consistenti, prevalentemente, nella forfettizzazione al 50% dell'Iva detraibile) anche oltre il limite dei citati 400.000 euro
Rapporto tra associazioni e società sportive dilettantistiche e riforma Ets	Viene confermato che le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumeranno la veste di enti del terzo settore (Ets) quando la stessa entrerà definitivamente in vigore (presumibilmente a partire dal periodo d'imposta 2020) non potranno applicare la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 148, Tuir che permette la decommercializzazione dei proventi ricavati dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati o tesserati

Applicazione regime 398/1991 e connessione agli scopi istituzionali – attività commerciali con doppio binario	Viene precisato che l'applicazione del regime di cui alla L. 398/1991 appare limitato solo alle prestazioni commerciali "connesse" alle attività istituzionali. Pertanto l'esercizio di una attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale non potrà usufruire del regime agevolato in esame ma scontrerà l'applicazione delle regole ordinarie di tassazione tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva. Sono da intendersi "connesse" le attività che costituiscono il naturale completamento degli scopi specifici e particolari del sodalizio sportivo. In tale ambito vi rientrano non solo quelle poste in relazione alla partecipazione a gare o manifestazioni sportive ma anche quelle relative allo svolgimento di attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza alla attività sportiva dilettantistica. Viene specificatamente previsto che non risultano attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni. Analogamente non risultano connesse le attività dirette alla vendita di beni o servizi per i quali l'ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazione a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato, come ad esempio insegne, marchi, distintivi o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all'ambito associativo. In presenza di attività commerciali "connesse" e non connesse, quindi, ci si troverà di fronte a un doppio binario consistente nell'applicazione, da un lato, delle regole forfettarie previste dal regime 398/1991 per i proventi connessi e, dall'altro, per i proventi commerciali non connessi alle attività istituzionali all'applicazione delle regole generali di imposizione sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali
Opzioni per il regime 398/1991 – vale sempre il comportamento concludente	Viene chiarito che il comportamento concludente legato all'applicazione della L. 398/1991 consente la fruizione delle agevolazioni conseguenti anche in assenza di comunicazione dell'opzione alla Siae ma la mancata comunicazione è soggetta alla applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997, pari a 250 euro e riducibile secondo le misure del ravvedimento operoso
Contributi pubblici e regime 398/1991	Viene chiarito che i contributi erogati dagli enti pubblici possono rientrare nella previsione di cui all'articolo 143, Tuir anche se abbiano natura corrispettiva in favore di associazioni sportiva. Saranno invece sempre imponibile se erogati in favore di società sportive dilettantistiche. Per i contributi "corrispettivi" erogati in favore di associazione sportiva si conferma che il loro ammontare non contribuisce al plafond previsto per la legge 398/91 mentre l'Iva, di cui si conferma l'assoggettamento, potrà essere versata secondo la disciplina della citata legge. Invece i contributi erogati in favore di società sportive dilettantistiche, ove connessi all'attività istituzionale, rientreranno nel calcolo del <i>plafond</i> di 400.000 euro
Applicazione regime 398/1991 per le federazioni sportive nazionali	Alla luce della entrata in vigore del codice del terzo settore le Federazioni Sportive Nazionali, quali associazioni senza fini di lucro, possono optare per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991 solo fino alla attivazione del titolo X del d. lgs. 117/17 a seguito della entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore. A decorrere dal termine – sopra indicato – in cui avrà effetto l'abrogazione dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 417/91, le

	Federazioni Sportive Nazionali e le discipline sportive associate non potranno più optare per il regime di cui alla legge n. 398/91.
Tracciabilità incassi avvenuti in contanti	Per rispettare la tracciabilità in presenza di incassi di quote associative o di iscrizione ai corsi avvenuti per contanti, l'Agenzia ritiene che si debba rilasciare una apposita quietanza, copia della quale dovrà essere tenuta dall'ente stesso, inoltre l'associazione o società sportiva dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato, il tutto da riportare nel rendiconto economico finanziario previsto dal comma 18 dell'articolo 90, L. 289/2002
Decadenza dal regime 398/1991 a seguito di accertamento	Nell'ipotesi di decadenza dal regime indicato a seguito di attività di controllo fiscale, si ritiene che sia possibile da parte dei verificatori procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dall'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro al fine della ricostruzione della base imponibile Ires, sempreché l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo sia in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito. Ai fini Iva, fermo restando, in via generale, che la detrazione ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972 può essere validamente esercitata solo laddove le fatture relative ai beni e servizi acquistati siano state annotate nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo D.P.R. 633/1972, l'Amministrazione ritiene che si possa riconoscere il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti anche nell'ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura d'acquisto, sempreché l'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro sia comunque in grado di dimostrare all'Amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali (soggetto passivo Iva, effettiva vendita di un bene o prestazione di un servizio, fattura regolare, etc.)
Dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni nelle devoluzioni di patrimonio dell'ente	In merito agli aspetti fiscali legati alla devoluzione del patrimonio associativo l'Agenzia delle entrate osserva che l'imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione anche ai trasferimenti di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito, vale a dire gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni. Pertanto, l'imposta sulle successioni e donazioni si ritiene applicabile anche nel caso di devoluzione, in sede di scioglimento, del patrimonio delle associazioni e società sportive dilettantistiche in quanto, pur trattandosi di atto privo del carattere della liberalità, in quanto previsto come obbligo da una norma di legge, presenta comunque il carattere della gratuità, trattandosi di attribuzione patrimoniale fatta in assenza di controprestazione salvo che il destinatario non rientri tra coloro che siano normativamente esclusi dalla predetta imposta nel caso in cui siano destinatari di trasferimenti a titolo gratuito (vedi anche articolo 82, comma 2, codice terzo settore)
Devoluzione del patrimonio dell'ente – effetti per chi devolve	La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente integra un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'impresa qualora i beni

	devoluti siano stati da tale ente utilizzati nell'esercizio di attività commerciale. In tal caso la devoluzione: • ai fini Ires assume rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa, alternativamente come ricavo o plusvalenza (si veda articoli 85, comma 2 e 86, comma 1, lettera c), Tuir); • ai fini Iva è considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 5), D.P.R. 633/1972. In merito alla condizione che i beni devoluti siano stati utilizzati dall'ente nell'esercizio di attività commerciale si fa presente che – diversamente dalla associazioni sportive dilettantistiche, che possono qualificarsi come enti non commerciali – le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali ai sensi dell'articolo 90, L. 289/2002, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, natura commerciale e sono riconducibili, come più volte in precedenza già chiarito, nell'ambito dell'articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir. Per le società sportive dilettantistiche si applica, pertanto, la presunzione di commercialità di cui all'articolo 81, Tuir, in base alla quale <i>"il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ..."</i>.
Devoluzione del patrimonio dell'ente – effetti per chi riceve	Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia un ente non commerciale, i beni devoluti, ai fini Ires, concorreranno alla formazione del reddito d'impresa del soggetto beneficiario della devoluzione se percepiti nello svolgimento dell'attività di natura commerciale; qualora, invece, gli stessi beni vengano devoluti a sostegno delle attività non commerciali che realizzano gli scopi istituzionali di un ente non commerciale, gli stessi non assumeranno rilevanza reddituale e non saranno, pertanto, assoggettati ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia una società di capitali o un ente commerciale si fa presente che i beni ricevuti concorreranno, ai fini Ires, alla formazione del reddito d'impresa
Applicazione agevolazione comma 3, articolo 148, Tuir e connessione agli scopi istituzionali	L'Agenzia precisa che al pari del regime 398/1991 l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 3 dell'articolo 148, Tuir è possibile solo con riferimento a proventi derivanti da attività che sono connesse agli scopi istituzionali dell'ente. Ad esempio, con riferimento alle prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni o di ricovero degli animali (L'Agenzia fa l'esempio dei cavalli) affidati all'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dai soci o dagli altri soggetti normativamente individuati dall'articolo 148, comma 3, Tuir, possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se siano connaturate ed essenziali all'attività principale svolta da tali enti
Effetti tardiva trasmissione modello Eas	Viene precisato che l'invio tardivo del modello Eas – quale condizione indispensabile per poter fruire della decommercializzazione dei proventi di cui al comma 3 dell'articolo 148, Tuir - esplica comunque i suoi effetti solo a partire dalle prestazioni effettuate successivamente all'invio del modello stesso
Cessione diritti prestazioni sportive dell'atleta e di partecipazione ai campionati	La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 148, comma 3, Tuir

	semprech� l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o societ� sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attivit� svolta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. In altri termini, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi finalit� meramente speculative come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attivit� formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica. In tal caso, la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri la realizzazione di una plusvalenza ai sensi dell'articolo 86, Tuir. Ad analoga conclusione l'Agenzia giunge per quanto riguarda la cessione dei diritti alla partecipazione ad un campionato a cui si aveva diritto di partecipare
Riqualficazione proventi commerciali in fase di accertamento – determinazione dell'Iva dovuta	L'Agenzia, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene che, qualora in sede di accertamento, l'attivit� svolta dall'associazione sportiva dilettantistica venga riqualficata come attivit� commerciale in conseguenza dell'assenza del reale carattere associativo dell'ente, l'Iva dovuta deve essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall'associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attivit�. Si precisa che, in sede di accertamento, qualora i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, riqualficando come commerciale l'attivit� svolta dall'associazione sportiva dilettantistica, ravvisino l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza in relazione alla portata e all'abito applicativo delle norme tributarie rispetto al caso concreto, procederanno alla disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, L. 212/2000 (recante "<i>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>")
Esenzione da imposta di bollo per atti delle federazioni sportive nazionali	L'Agenzia precisa che nell'ipotesi di esenzione da imposta di bollo prevista per gli atti delle Federazioni sportive rientrano anche le ricevute per indennit�, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene "richiesto" dalle "<i>Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni</i>". L'agenzia ritiene, inoltre, che il legislatore, estendendo l'esenzione dell'articolo 27-bis anche alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni abbia voluto sollevare le federazioni, quindi anche le discipline sportive associate, e gli enti di promozione dall'onere di corrispondere l'imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi che su quelli richiesti. Si ritiene, quindi, che tutti i documenti, comprese le ricevute per indennit�, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive (Fsn e Dsa) e dagli enti di promozione, rientrano tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo

Scadenzario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2018 AL 15 OTTOBRE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018	
Persone fisiche non titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre

5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	2 luglio
con maggiorazione	20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE

**17
settembre**

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Comunicazione liquidazioni periodiche

Scade oggi il termine per l'invio telematico delle liquidazioni periodiche Iva relativa ai mesi aprile/maggio e giugno ovvero secondo trimestre 2018 per i soggetti trimestrali.

Versamento Iva annuale – VII rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la settima rata.

	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
19 settembre	Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto.
25 settembre	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

1 ottobre	Rimborso Iva assolta in Stato membro dell'UE Scade oggi il termine di presentazione dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro da parte del soggetto passivo italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2018. Spesometro Scade oggi il termine per l'invio telematico dello spesometro relativo al secondo trimestre 2018 ovvero primo semestre 2018 per chi ha optato per l'invio semestrale.
---------------------	--